



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 69 del 15 FEB. 2024

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzanda dott.ssa Di Lorenzo Giorgia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 15 FEB. 2024 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2024, per il periodo 01/03/2024 – 30/04/2024, per complessivi € 315,21=, così suddivisi:
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 280,80;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 32,40;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 69 del 15 FEB. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini - CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini - CTO;

Premesso che con nota del 23/01/2024, agli atti, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST Gaetano Pini - CTO, della dott.ssa Di Lorenzo Giorgia, iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 01/03/2024 al 30/04/2024;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 69 del 15 FEB. 2024

Atteso che il Direttore della UOC di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, Dott. Pierluigi Tos, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 14/02/2024, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta, di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - sostenere i seguenti costi:
 - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10/02/2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - erogazione formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 01/03/2024 al 30/04/2024;

Considerato l'interesse tra le parti alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore UOC di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 315,21=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi che avrà durata dal 01/03/2024 al 30/04/2024, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 69 del 15 FEB. 2024

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del suindicato Ateneo, da parte della dott.ssa Giorgia Di Lorenzo;
2. di individuare il Direttore della UOC di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, dott. Pierluigi Tos, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 01/03/2024 al 30/04/2024, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 315,21=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO-SANITARIO

(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2024- -1.1.3/ 3.1



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 69 del 15 FEB. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 16 FEB. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Tarpodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE
INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA
SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.**

TRA

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, d'ora in poi denominata "Università";

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n.1, cap. 20122, codice fiscale e partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada, di seguito indicata come Ente Ospitante;

VISTI

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
- la delibera del Consiglio della Scuola di Ortopedia e Traumatologia del 30.01.2024 con la quale è stato approvato il periodo fuori rete formativa dal giorno 01.03.2024 al giorno 30.04.2024 per la dott.ssa Giorgia Di Lorenzo da svolgere presso l'Ente ospitante;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 05.02.2024 con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca del 24 luglio 2018, con la quale è stato approvato un testo di convenzione *standard* per le convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione, dott.ssa Giorgia Di Lorenzo, nata a Palermo, il 21.09.1991, codice fiscale DLGGRG91P61G273Y presso il Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

Art. 3 – Durata dell'attività formativa

L'attività formativa della dott.ssa Giorgia Di Lorenzo inizierà il 01.03.2024 e terminerà il 30.04.2024, l'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5 - Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6 – Attività

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di

Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

Art. 7 – Tutore

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la Responsabilità e la guida del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva del Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, Dott. Pierluigi Tos, individuato come tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidato al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Coperture Assicurative

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. l'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la

protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente ospitante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 10 - Radioprotezione

Ai sensi e per l'effetto del D.lgs. 31.07.2020 n. 101 "e s.m.i." l'Università, in qualità di datore di lavoro, avvalendosi del supporto dell'Esperto di Radioprotezione e del Medico Autorizzato:

assicura la tutela della salute dei lavoratori esterni (docenti, personale tecnico amministrativo, studenti e specializzandi) dai rischi da radiazioni

ionizzanti presenti presso le strutture dell'ASST (o Ente Ospitante),
individuata come esercente una o più zone classificate;

- rende edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111 del D.lgs. 101/2020 "e s.m.i.";

- provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche;

- provvede affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 140 del D.lgs. 101/2020 "e s.m.i.".

L'Università, in coordinamento con l'esercente della zona classificata, previa acquisizione di tutte le informazioni necessarie fornite dallo stesso:

- provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per i lavoratori esposti avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;

- provvede affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;

- acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno è destinato a operare e sulle misure

di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;

- coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva.

L'Università e l'esercente la zona protetta, in cooperazione e ognuno per gli aspetti di propria competenza sono tenuti a:

- assicurano il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146 del D.lgs. 101/2020 "e s.m.i.";
- definiscono il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività che dovranno svolgere i lavoratori esterni.

L'esercente la zona classificata presso il quale svolgono l'attività i lavoratori esterni come sopra individuati:

- si accerta, anche tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i), che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- verifica che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della

zona classificata ove la prestazione va effettuata e si assicura che tali previsioni siano realizzate;

- fornisce specifiche informazioni e garantisce una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;

- si assicura che il lavoratore esterno sia dotato e utilizzi i dispositivi di protezione individuale, ove necessari;

- fornisce al lavoratore esterno i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e garantisce la sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;

- cura il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi di radioprotezione e dei limiti di dose di cui all'art. 146;

- adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria B;

- verifica, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del lavoratore esterno sia appropriata in relazione alle dosi che lo stesso può ricevere;

- integra il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Agli adempimenti di cui sopra provvedono gli Esperti di Radioprotezione dei rispettivi enti, che ne cureranno la definizione e l'attuazione ed informeranno il datore di lavoro e l'esercente della zona classificata.

L'indirizzo e-mail a cui inviare le dosi è il seguente.radioprotezione@unimib.it

Per l'Ente ospitante: Dott.ssa Claudia Carbonini,
claudia.carbonini@ospedaleniguarda.it

Art. 11 (Trattamento dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE e s.m.i., del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana rilevanti rispetto all'attività oggetto della presente convenzione.
3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.
4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
5. L'Ente Ospitante in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 2- quaterdecies del D.lgs.

196/2003, come modificato dal D.lgs.101/2018, il medico in formazione specialistica che svolgerà l'attività ai sensi della presente convenzione.

Le rispettive informative possono essere reperite ai seguenti link:

<https://www.unimib.it/privacy>

Per l'Ente ospitante al seguente link: <https://www.asst-pini-cto.it/web/guest/privacy>

Art. 12 – Mensa e uniformi

L'Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Doveri del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 10, 11, 12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Durata della convenzione

La presente convenzione produce effetti dal 01.03.2024 al 30.04.2024, corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Giorgia Di Lorenzo presso Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

Art. 15 - Imposta di bollo e registrazione

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico del Soggetto Promotore.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica per Università degli Studi di Milano – Bicocca

Firma per l'università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Firma per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Paola Lattuada

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

**PROGETTO FORMATIVO
PRESSO STRUTTURE SANITARIE
EXTRA RETE FORMATIVA**

Matr. n° 855641

Il Progetto Formativo, sia in Italia che all'estero, non può superare un periodo massimo di 18 mesi nell'intera durata del corso di studio (art. 24 Regolamento Scuole di Specializzazione di Area Medica)

Da effettuarsi presso **Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO**

• Accordo/Lettera di intenti del **Dr. Pierluigi Tos**

La modulistica incompleta non verrà accettata. Le domande vanno presentate entro il termine di tre mesi prima della data di partenza.

In caso di invio a mezzo e-mail, scrivere a carriere.specializzandi@unimib.it e allegare fotocopia fronte retro del documento di identità e del codice fiscale.

Cognome e Nome **Di Lorenzo Giorgia**

Nato/a a **Palermo** il **21/09/1991**

Indirizzo **viale Suzzani 88** Cap. **20162** Città **Milano** Prov. **Mi**

Telefono **3807506051** e-mail **g.dilorenzo9@campus.unimib.it**

Iscritto/a al **5** anno di corso della Scuola di

assegnato/a dal Consiglio di Scuola presso l'azienda Ospedaliera di **IRCCS Ospedale San Gerardo dei Tintori**

U.O./Servizio di **Ortopedia e Traumatologia**

Chiede

di poter svolgere un periodo formativo, in conformità al proprio programma formativo personale, e a quanto previsto dal Regolamento Didattico della Scuola, presso

Ente ospitante **Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO**

Indirizzo **Piazza Cardinale Andrea Ferrari 1**

Nazione **Italia** Tel. **02582961** Fax

Sede/i del tirocinio **Milano**

Periodo di tirocinio n° **2** mesi, dal **01/03/2024** al **30/04/2024**

Responsabile U.O. **Dr. Pierluigi Tos**

Tutore **Dr. Pierluigi Tos**

Obiettivi e modalità del tirocinio

Tirocinio formativo in reparto di eccellenza di chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva. Obiettivo primario: implementare le tecniche chirurgiche in questo ambito sia a livello traumatologico che di patologia elettiva.

Il medico in formazione si impegna a redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare al Consiglio di Scuola di Specializzazione entro 5 giorni dal rientro in Sede.

Il/La sottoscritto/a **Giorgia Di Lorenzo**

dichiara:

(Polizza RCT professionale)

☐ di voler aderire alla polizza RCT PROFESSIONALE n. 406376720 stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A. per il su indicato periodo di formazione (valida solo per periodi all'estero, compilare il modulo di adesione scaricabile alla pagina: <https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/assicurazioni/polizza-assicurativa-studenti-delle-scuole-specializzazione>).

☐ di NON aderire alla polizza RCT PROFESSIONALE n. 406376720 stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A. per il/i seguente/i motivo/i:

- ☐ la struttura ospitante ha stipulato idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile Professionale verso Terzi (RCT PROFESSIONALE).
- ☐ il/la sottoscritto/a ha stipulato in proprio idonea copertura assicurativa per la RCT PROFESSIONALE con la seguente Compagnia..... Polizza n. valida sino al

(Polizza infortuni)

Si specifica che per gli specializzandi di Area Medica la polizza è valida in tutto il mondo, con la sola esclusione degli infortuni connessi all'attività medico-assistenziale avvenuti sul territorio italiano, per i quali opera la copertura dell'Azienda Ospedaliera presso la quale viene svolta l'attività formativa, ai sensi del D.Lgs. 368/99 (in caso di periodo di formazione specialistica all'estero opera automaticamente senza costi aggiuntivi la copertura assicurativa infortuni di cui alla polizza n. 400260064 in corso con Generali Italia S.p.A.).

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI:

- Delibera del Consiglio di Scuola;
- Lettera d'intenti dell'Ente ospitante;
- Adesione ad estensione copertura RCT Professionale (solo per estero);
- Fotocopia fronte-retro del documento d'identità e del codice fiscale (solo in caso di invio tramite e-mail).

Data **15/01/2024**

Firma del Medico in formazione

Firma del Direttore della Scuola

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). È possibile prendere visione dell'informativa al seguente link <https://www.unimib.it/informativa-studenti>.

PROGETTO FORMATIVO PRESSO STRUTTURE SANITARIE EXTRA RETE (Scuole di Specializzazione)

Data Scuola di Specializzazione Matricola